

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA

"Società per l'Attrazione degli Investimenti s.r.l."

Titolo I Denominazione, Sede, Durata

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una Società mista a responsabilità limitata denominata "Società per l'Attrazione degli Investimenti s.r.l."

Articolo 2

Sede

La Società ha sede in Reggio Calabria.

La Società può aprire filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici, sedi amministrative e operative anche altrove.

Articolo 3

Domicilio

Il domicilio legale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe stabilite dall'Assemblea Straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile.

Articolo 5

Oggetto Sociale

La Società ha lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione locale, a promuovere lo sviluppo integrato del territorio di Reggio Calabria, attraverso la realizzazione di attività di marketing territoriale e di attrazione degli investimenti, nell'ambito nazionale ed internazionale.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà a titolo esemplificativo:

- a) curare le attività occorrenti per l'attrazione nel territorio comunale di investimenti nazionali ed esteri;
- b) ricercare, accedere e offrire assistenza a soggetti pubblici e privati in merito a contributi e finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- c) fornire assistenza per l'elaborazione e definizione delle proposte di accordo di programma o degli altri strumenti della "programmazione negoziata" finalizzati alla concretizzazione di azioni di sviluppo locale, e, comunque, per la concreta istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
- d) supportare, mediante l'offerta di servizi e tutoraggio, le imprese pubbliche o private che operano o che intendono operare nel territorio di Reggio Calabria;
- e) prestare assistenza nella fase di costituzione alle micro imprese previste dalla deliberazione del C.C. N. 1/2001, ed all'Amministrazione comunale riguardo agli eventuali, ulteriori processi di esternalizzazione che decidesse di avviare;
- f) promuovere e gestire, anche in concorso con enti e soggetti privati, un incubatore per le imprese;
- g) fornire gratuitamente ad imprenditori e ad imprese informazioni, consulenze e servizi per la realizzazione di investimenti, anche mediante la costituzione e la gestione di uno Sportello Unico;
- h) erogare servizi reali alle imprese, ivi compresa l'attività di formazione professionale e la promozione di innovazioni tecnologiche;
- i) favorire l'insediamento di attività industriali ed artigianali nelle aree attrezzate, in coerenza con gli indirizzi contenuti nei programmi di sviluppo locale;
- j) progettare, realizzare ed eventualmente gestire nelle aree produttive opere infrastrutturali, tecnologiche e sociali, di proprietà pubblica o privata, destinate all'erogazione di servizi alle imprese;
- k) promuovere la valorizzazione degli insediamenti rurali, dei beni culturali ambientali e del patrimonio architettonico in ambito diffuso attraverso la creazione di una rete per la promozione e lo sviluppo economico dei centri rurali e la loro valorizzazione in ambito turistico;

- l) promuovere la valorizzazione delle produzioni locali, delle culture alimentari, delle specificità zootecniche, delle tradizioni locali e del patrimonio immateriale testimoniale delle aree rurali, nonché l'utilizzazione produttiva del patrimonio terriero, in ambito rurale anche mediante l'acquisizione e/o la gestione di immobili di proprietà pubblica o privata;
- m) progettare e realizzare anche con il concorso di soggetti pubblici e privati, interventi mirati al risparmio energetico alla tutela dell'ambiente, alla cura del suolo in materia di sicurezza idrogeologica all'educazione alimentare;
- n) promuovere interventi di trasformazione urbana secondo i principi fissati dalla vigente legislazione urbanistica, anche mediante la progettazione, realizzazione e gestione di unità abitative popolari, e la gestione e dismissione del patrimonio immobiliare di soggetti pubblici e privati.

Nei predetti ambiti, la società potrà, quindi:

- a) curare, a mezzo dei soggetti denominati "promotori" all'interno del quadro fissato dalle normative nazionali e comunitarie in materia di "project financing", la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) convenzionarsi con banche d'affari per il sostegno nella fase di start-up di nuove iniziative produttive;
- c) definire accordi con altre agenzie di sviluppo finalizzate, con particolare riferimento alle aree del bacino del Mediterraneo;
- d) organizzare manifestazioni ed indire concorsi di idee e premi internazionali al fine di supportare strategie sempre più innovative in relazione all'attrazione degli investimenti ed allo sviluppo del territorio locale;
- e) promuovere studi e ricerche per la promozione dei prodotti agricoli locali;
- f) promuovere, anche in consorzio con enti ed istituzioni di alta istruzione, master e corsi di formazione e/o qualificazione in tutti i settori riguardanti le materie dell'attrazione degli investimenti e dello sviluppo locale;
- g) intraprendere contatti e curare rapporti con le comunità degli emigranti provenienti dal territorio di Reggio Calabria, al fine di promuovere scambi di natura culturale, sociale ed economica.

La società potrà, altresì, svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, promuovere la costituzione o partecipare a società o consorzi pubblici o privati, e comunque compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e in ogni modo attinenti ai medesimi

Titolo II Capitale Sociale Quote

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C.
La quota di maggioranza deve essere detenuta da uno o più enti pubblici.

Articolo 7

Diritto di opzione

Il capitale sociale può essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge; ai soci è riservato il diritto di opzione in proporzione all'ammontare delle quote di capitale da ciascuno di esse già possedute assicurando in ogni caso il rispetto della condizione di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

Articolo 8

Diritto di prelazione

In caso di trasferimento per atto tra vivi di tutta o parte della quota sociale spettante ad un socio, e riconosciuto agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote da essi possedute, da esercitarsi entro 60 gg. da quello in cui il socio alienante avrà comunicato a tutti i soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua intenzione di vendere.

Il trasferimento della quota ha effetto verso la Società secondo le disposizioni di cui all'articolo 2470 del c.c., sempre che sia assicurato il rispetto della condizione di cui al secondo comma del precedente articolo 6.

Articolo 9

Recesso del Socio

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.
2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.
3. In detta raccomandata devono essere indicate:
 - a) le generalità del socio recedente;
 - b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
 - c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.
4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga promosso un giudizio di arbitrato in quanto venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve farsi riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorre il termine di cui all'art. 2473 per la liquidazione della partecipazione del socio receduto.
5. La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.
6. La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione della partecipazione per la quale sia esercitato il diritto di prelazione.
7. All'organo amministrativo compete di modificare l'importo del capitale sociale indicato dal presente statuto e di depositare al Registro delle Imprese la versione aggiornata dello statuto medesimo a seguito delle variazioni che il capitale sociale subisca a seguito dell'esercizio della facoltà di recesso da parte di uno o più soci.

Titolo III Assemblea

Articolo 10

L'Assemblea

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 11

Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; essa, a norma dell'art. 2484 del Codice Civile, è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel loro domicilio.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, purché siano presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi.

Articolo 12

Partecipazione all'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, da un altro socio, che non sia amministratore né dipendente della società. Nessun socio, in assemblea, può essere portatore di più di una delega. Il presidente dell'Assemblea verifica il diritto di intervento all'assemblea stessa.

Articolo 13

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio d'amministrazione; il segretario è nominato dall'Assemblea stessa a meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Articolo 14

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione determinate volta per volta, dal Presidente dell'Assemblea

Articolo 15

Competenze dei soci

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre che le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richiama l'adozione di una decisione da parte dei soci;
- c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Titolo IV Amministrazione

Articolo 16

Amministrazione

L'amministrazione della società può essere affidata alternativamente ad un amministratore unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea a tempo determinato, per il periodo che l'Assemblea stabilisce di volta in volta all'atto della nomina.

Al socio pubblico è in ogni caso riservata la nomina di almeno tre componenti.

Il consiglio d'amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un vice presidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento nonché un segretario anche estraneo. Il consiglio si raduna presso la sede sociale ovvero presso qualunque altro luogo scelto dal suo Presidente.

Il Presidente convoca il consiglio, con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente, nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ai componenti spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, oltre un'indennità mensile eventualmente assegnata dall'Assemblea.

Articolo 17

Rappresentanza

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente inoltre rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con la facoltà di promuovere azioni ed eccezioni giudiziarie ed amministrative, in ogni grado e stato di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo procuratori alle liti.

Il Consiglio può nominare Direttori generali nonché Procuratori ad negotia e Procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18

Poteri di amministrazione

La gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società spettano a un Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione senza limitazione alcuna, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della società che non siano dalla legge e dal presente Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio ha, quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni in altre società, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi altra operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Articolo 19

Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Articolo 20

Consiglio di esperti (Advisory Board)

Il Consiglio di Amministrazione potrà dotarsi di un Advisory Board (Consiglio di Esperti) per delineare gli scenari economici e fornire relazioni tecniche che si riunirà tre volte l'anno.

Titolo V- Collegio sindacale

Articolo 21

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, operanti ai sensi di legge.

Almeno due dei Sindaci effettivi ed uno dei Sindaci supplenti sono nominati dal socio pubblico.

L'articolo viene così sostituito:

L'assemblea procederà alla nomina dell'Organo di Controllo solo nei casi obbligatoriamente previsti dalla normativa. In tali casi l'organo di controllo sarà costituito da un solo membro effettivo. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile."

Titolo VI - Bilancio ed Utili

Articolo 22

Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio sociale, con il conto dei profitti e delle perdite, a norma di legge, che dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni.

Articolo 23

Certificazione del Bilancio

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del *Collegio Sindacale**, potrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza, iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136, oppure da una società di revisione iscritta all'albo speciale istituito presso il Ministero dell'Industria.

* le parole "*collegio sindacale*" sono sostituite dalle parole "*organo di controllo ove nominato*".

Articolo 24

Ripartizione degli utili

Gli utili, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale;
- 95% (novantacinque per cento), dedotti gli eventuali accantonamenti deliberati dall'Assemblea sarà distribuito ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Gli utili non riscossi nel quinquennio, decorrente dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono e vengono acquisiti al fondo di riserva legale.

Articolo 25

Anticipazioni

I soci possono effettuare anticipazione di capitale a favore della società da destinare a scopi determinati.

Tali capitali, infruttiferi di interessi, saranno restituiti ai soci secondo un piano di rimborso adeguato alle esigenze economiche della società.

Titolo VII Scioglimento

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa l'assemblea dei soci determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili della legge.

Titolo VII – Clausola compromissoria

Articolo 27

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto. Il collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione alla società ha la sua sede legale entro 30 gg. dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, al nomina sarà richiesta entro 10gg dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

Articolo 28

Foro competente

Foro Competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Reggio Calabria.

Titolo IX- Disposizioni generali e finali

Articolo 29

Disposizioni transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile alle leggi speciali in materia.